

Studi per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili

Con delibera 29 luglio 1998, n. 93, l'Autorità ha costituito una Commissione di studio a cui è stato assegnato il compito di formulare proposte riguardo a provvedimenti che l'Autorità stessa potrà assumere in materia di fonti rinnovabili per la generazione di energia elettrica. In particolare, alla Commissione è stato chiesto di definire meccanismi di incentivazione basati su procedure di gara mediante le quali la generazione di elettricità da fonte rinnovabile possa essere promossa, in condizioni di competizione tra produttori e di minimizzazione dei costi per gli utenti.

La Commissione di studio ha compiuto pertanto:

- una valutazione, a livello internazionale, delle tecnologie disponibili nel settore delle fonti rinnovabili e del loro grado di maturità tecnico-economica;
- una ricognizione delle iniziative messe in atto in altri paesi dell'UE per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare sono stati messi a confronto gli strumenti economici e di regolazione adottati nei diversi paesi con i risultati conseguiti in termini di energia elettrica da fonti rinnovabili effettivamente prodotta;
- un'analisi dei progetti e obblighi che vanno profilandosi in materia di fonti rinnovabili nel nostro paese, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo di recepimento della Direttiva 96/92/CE.

La Commissione di studio ha concentrato la propria attenzione sull'avvio eventuale di procedure di gara per la selezione di soggetti ai quali assegnare quote di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a condizioni economiche incentivate rispetto alla produzione da fonte convenzionale.

ATTIVITÀ DI REVISIONE NORMATIVA E FUNZIONALE

Riorganizzazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico

Nel maggio 1998 l'Autorità, a seguito dei rilievi espressi dalla Sezione di controllo della Corte dei conti sulla delibera 16 dicembre 1997, n. 14, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha deliberato lo scioglimento del Comitato di gestione di Ccse e l'istituzione di un Collegio commissariale (delibera 21 maggio 1998, n. 47).

Al Collegio, composto dal dott. Enzo Berlanda, Presidente, dal prof. Franco Pontani e dal dott. Gianfrancesco Vecchio, sono state attribuite, per il periodo di un anno, le funzioni del Comitato di gestione e il compito di adottare disposizioni disciplinanti l'assetto organizzativo e contabile della Ccse, previa approvazione dell'Autorità.

Con successive relazioni il Collegio ha dato informazione all'Autorità dell'attività svolta. Detta attività ha riguardato attività di rendicontazione e istruttorie inerenti gli esercizi passati, il cui compimento è stato giudicato un necessario passo preliminare per poter procedere e rendere pienamente efficaci gli interventi di riforma dell'attuale sistema di gestione della stessa Ccse. In tale ambito, sono da segnalare l'integrazione dei rendiconti dal 1994 al 1996, già predisposti dal Comitato di gestione, la redazione del rendiconto dell'esercizio 1997 e, in linea più generale, la riorganizzazione dei sistemi informativi e di contabilità interna in modo tale da giungere entro pochi mesi alla redazione del rendiconto 1998. In secondo luogo, particolare importanza assume l'organizzazione, effettuata con la collaborazione dell'Avvocatura generale dello Stato e dell'Avvocatura distrettuale di Milano, di un archivio interno sul contenzioso amministrativo e civile e lo svolgimento di alcune istruttorie in tema di integrazioni tariffarie e di fonti rinnovabili e assimilate.

In terzo luogo nel corso del 1998 e del primo trimestre 1999, il Collegio ha dedicato la propria attività anche alla gestione ordinaria di Ccse. Dal 25 maggio 1998 al 31 marzo 1999 sono stati deliberati pagamenti per oltre 1.400 miliardi di lire. In particolare, è stato dato avvio ai pagamenti dal conto di gestione per costi energia, istituito con la delibera 26 giugno 1997, n. 70 dell'Autorità. Inoltre, dopo aver proceduto ai conteggi necessari per l'applicazione della delibera 12 giugno 1998, n. 58 dell'Autorità in tema di oneri nucleari, sono stati effettuati i relativi pagamenti in acconto. Sempre in tema di erogazioni alle imprese, è stata inoltre data applicazione alla delibera 21 maggio 1998, n. 48 dell'Autorità, che ha determinato le integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1995.

Il Collegio ha rivolto particolare attenzione ai rilievi formulati dalla Corte dei conti e, a tal proposito, ha individuato e in parte adottato, nel corso dei primi mesi di attività commissariale, le misure rese necessarie da quanto rilevato dalla Corte. Inoltre, sono stati avviati, in data 5 novembre, i procedimenti relativi alla rideterminazione dei compensi dei membri del Comitato per la valutazione degli oneri nucleari e della segreteria tecnica e amministrativa e relativi alla rideterminazione degli interessi maturati sul conto per la compensazione tariffaria. In data 21 dicembre 1998, è stato chiuso il primo dei due procedimenti appena citati; il relativo provvedimento è all'esame della Sezione di controllo di Corte dei conti.

Diminuzione di oneri nucleari ammessi a reintegrazione

Facendo seguito all'attività istruttoria intrapresa nel corso del 1997 e nei primi mesi del 1998, il 13 maggio 1998 l'Autorità ha diffuso un documento per la consultazione in cui sono state presentate proposte in merito alla verifica di congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri nucleari.

Il processo di consultazione Nel documento per la consultazione, diffuso in data 13 maggio 1998, sono state presentate le proposte dell'Autorità in merito alla verifica di congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri nucleari. In particolare, nel documento l'Autorità ha ritenuto congrui i criteri posti alla base delle determinazioni dei provvedimenti di liquidazione adottati dal Comitato oneri nucleari, istituito dal Cip per la loro valutazione (si veda la *Relazione* dell'Autorità sul 1997), salvo che nel caso di:

- oneri per la mancata utilizzazione del combustibile nucleare approvvigionato, sia per quanto riguarda il dimensionamento delle scorte sia per quanto riguarda la valutazione delle immobilizzazioni a magazzino;
- interessi per differito pagamento.

Nel caso del combustibile inutilizzato, l'Autorità ha ritenuto che i quantitativi di servizi di arricchimento in magazzino riconosciuti dal Comitato oneri nucleari ai fini della determinazione dell'onere dovessero considerarsi eccedentari rispetto ai fabbisogni su base decennale, periodo già al tempo ritenuto congruo per l'approvvigionamento dei servizi di arricchimento.

Relativamente alla valutazione del magazzino, l'Autorità non ha ritenuto i criteri contabili adottati dal Comitato aderenti alle condizioni prevalenti sui mercati internazionali dei diritti di arricchimento dei combustibili nucleari.

Per quanto riguarda gli interessi per differito pagamento, l'Autorità rilevava una incorretta applicazione di quanto disposto dai provvedimenti del Cip (in particolare, il provvedimento 26 febbraio 1992, n. 3) con riferimento all'attribuzione dei versamenti effettuati in corso d'anno dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a favore dell'Enel Spa e delle imprese appaltatrici. In particolare, l'Autorità ha indicato di ritenere che tali versamenti non potessero imputarsi, come invece fu fatto, agli interessi maturati nel corso dello stesso anno, e come tali non ancora esigibili, ma unicamente agli interessi maturati in anni precedenti e già capitalizzati e al capitale.

Infine, il documento di consultazione prospettava l'opportunità di separare la contabilità relativa agli oneri riconosciuti per lo smantellamento degli impianti nucleari e il trattamento e smaltimento del combustibile nucleare irraggiato da quella relativa agli oneri connessi alle attività nucleari pregresse imputando a quest'ultima i versamenti finora erogati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

L'Autorità ha tenuto audizioni speciali in data 29 maggio 1998 e acquisito memorie scritte dai soggetti interessati. Fra le osservazioni ricevute veniva fatto presente che le quantità di combustibile nucleare approvvigionato erano coerenti con gli standard del settore e che la valutazione di tali scorte, ai fini del riconoscimento degli oneri, era da ritenersi congrua. Inoltre, veniva affermata la validità del metodo seguito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico nell'attribuzione dei versamenti in corso d'anno, anche in rapporto a quanto previsto dai provvedimenti Cip in materia.

La delibera

12 giugno 1998, n. 58

Sulla base del processo di consultazione il 12 giugno 1998 l'Autorità, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 481/95¹¹, ha adottato la delibera n. 58/98 in materia di *Verifica di congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri ammessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura e determinazione di oneri ammessi a reintegrazione*.

Nel procedere alla verifica di congruità, l'Autorità ha proceduto all'esame dei criteri adottati a suo tempo dal Cip definendo:

- un "criterio di connessione", in base al quale è stata affermata la pertinenza, o afferenza, del singolo onere ai fini del rimborso;
- un "criterio di quantificazione", in base al quale, in relazione ai singoli oneri riconosciuti come connessi, è stata definita la delimitazione del diritto al rimborso e si è proceduto a verificare e stimare gli importi ammessi a reintegrazione.

L'Autorità ha ritenuto che il "criterio di connessione" adottato dal Cip dovesse essere rivisto secondo termini più restrittivi, dovendosi fare riferimento non già agli oneri comunque collegati al programma nucleare, bensì unicamente a quelli afferenti alle centrali nucleari in esercizio e per le quali fu decisa la chiusura definitiva o alle centrali i cui lavori di costruzione furono sospesi o interrotti. Sulla base del criterio così rivisto, l'Autorità non ha ritenuto ammissibili per la reintegrazione gli oneri relativi a studi di localizzazione in Puglia e Lombardia che non erano direttamente riferibili a centrali nucleari chiuse, o i cui lavori di realizzazione furono interrotti. Parimenti, non sono stati ritenuti ammissibili i costi relativi ad attività di certificazione, effettuata da società specializzate per conto dell'Enel Spa, della documentazione presentata dalle imprese appaltatrici. Per quanto riguarda il "criterio di quantificazione" adottato dal Cip, l'Autorità ha ritenuto di ridefinire i quantitativi di servizi di arricchimento del combustibile nucleare ammessi a reintegrazione, riconoscendo unicamente quelli riconducibili alle prevedibili necessità per il funzionamento delle centrali nucleari su un periodo decennale.

Infine, in merito agli interessi riconosciuti all'Enel Spa e alle imprese appaltatrici per differito pagamento dei rimborsi, l'Autorità ha rilevato che, benché il "criterio di connessione" e il "criterio di quantificazione" adottati dal Cip dovessero ritenersi congrui, la normativa emanata dal Cip in materia non sia stata sufficientemente chiara, e abbia dato origine ad una incorretta applicazione. L'Autorità ha pertanto integrato la disciplina, in particolare per quanto riguarda le modalità di imputazione dei rimborsi a favore dell'Enel Spa e delle imprese appaltatrici in corso d'anno, disponendo il ricalcolo degli interessi maturati sugli oneri da reintegrare.

Proposte per l'aggiornamento dei prezzi di cessione e dei contributi relativi al provvedimento Cip n. 6/92

In data 5 febbraio 1999 l'Autorità ha diffuso un documento per la consultazione concernente *Linee guida e proposte ai fini dell'aggiornamento dei prezzi di cessione di energia elettrica all'Enel Spa e dei contributi riconosciuti alle imprese produttrici-distributrici per la nuova energia prodotta da impianti utilizzando fonti rinnovabili ed assimilate*. Il documento è stato predisposto ai fini della formazione di provvedimenti che, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, erano di competenza del Comitato interministeriale dei prezzi e che oggi sono tra le funzioni attribuite all'Autorità.

Il provvedimento Cip n. 6/92 definisce la corresponsione in tariffa di un compenso, a carico degli utenti, volto a reintegrare i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate dei maggiori costi da loro sostenuti. Le risorse finanziarie destinate a coprire il fabbisogno dei contributi Cip n. 6/92 si stima che ammontino, per il 1999, a circa 2.500 miliardi di lire/anno (finanziati in tariffa dagli utenti con una quota pari a 11,2 lire/kWh). Questi sono destinati a crescere considerevolmente nei prossimi anni: stime di massima valutazione, infatti, che l'esborso dovrebbe superare i 4.000 miliardi di lire nel 2001 (17-18 lire/kWh per l'utenza) a seguito della progressiva entrata in funzione dei nuovi impianti programmati.

Con la proposta presentata l'Autorità intende giungere alla definizione di un sistema di aggiornamento più coerente con le mutate condizioni economiche e tecnologiche del settore elettrico. Il meccanismo di aggiornamento proposto dall'Autorità dovrebbe completare quello attualmente in vigore (che assume i caratteri del meccanismo di indicizzazione) applicato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Le proposte di aggiornamento non comportano modifiche della struttura dei prezzi e dei contributi oggi disciplinata dal provvedimento Cip n. 6/92, come

modificato e integrato da successive norme e decreti ministeriali. L'Autorità intende dare attuazione, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, ad una previsione di aggiornamento espressamente contenuta nella legge n. 9/91 (dove si fa riferimento a un aggiornamento, almeno biennale richiamata nello stesso provvedimento Cip n. 6/92, quando dispone che i prezzi e i contributi siano aggiornati sulla base dell'evoluzione tecnologica.

**Il meccanismo di
aggiornamento proposto**

Al fine dell'aggiornamento dei prezzi di cessione e dei contributi¹² l'Autorità ritiene che occorra tenere conto di tre fattori derivanti dall'evoluzione tecnologica che ha interessato il settore degli impianti di generazione elettrica. Vale a dire:

- la riduzione in conseguenza del progresso tecnologico del costo dell'investimento dell'impianto a ciclo combinato a gas vapore, preso a riferimento per la determinazione della componente di costo evitato di impianto. Tale riduzione non trova riscontro nel valore convenzionalmente utilizzato per il riconoscimento dei costi di investimento, che è anzi passato, dal 1992 ad oggi, da 1.400.000 lire/kW a 1.800.000 lire/kW per effetto di un meccanismo di indicizzazione ancorato all'indice Istat dei prezzi al consumo;
- l'aumento del rendimento energetico delle centrali a ciclo combinato a gas, che ha portato ad una riduzione dei consumi specifici: il guadagno di efficienza non si è riflesso in una diminuzione dell'onere a carico dei consumatori bensì in un aumento (dalle 37 lire/kWh rimborsate nel 1992 alle 47,2 lire/kWh attuali) a seguito degli aggiornamenti del costo evitato di combustibile in funzione dell'andamento del prezzo medio del gas naturale previsto dal contratto Snam/Unapace;
- il miglioramento della convenienza relativa delle tecnologie di generazione dell'energia elettrica prodotta con impianti che utilizzano fonti rinnovabili, come gli impianti eolici, che in alcuni casi hanno costi del kWh confrontabili con quelli ottenuti dalle fonti convenzionali. Le proposte dell'Autorità tengono, peraltro, conto del fatto che altre tecnologie, come l'energia fotovoltaica, presentano ancora costi tali da suggerire un aumento del loro sostegno.

In base a queste considerazioni, nel documento per la consultazione si propone di rivedere le quattro componenti che determinano i prezzi e i contributi.

Numerose associazioni di imprese, associazioni ambientaliste e di consumatori ed imprese elettriche direttamente interessate hanno inviato commenti e suggerimenti in merito alle proposte di aggiornamento formulate dall'Autorità. La maggior parte delle osservazioni riguarda gli aspetti giuridici inerenti l'interpretazione dell'art. 3, comma 7, della legge n. 481/95, e in particolare i

poteri dell'Autorità ad intervenire nell'aggiornamento dei prezzi previsti dal provvedimento Cip n. 6/92 per le "iniziative prescelte" inserite nelle prime sei graduatorie utili per la cessione destinata all'Enel.

Altre osservazioni rilevano che, in base all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della Direttiva 96/92/CE, non risulta più condivisibile la distinzione tra gli impianti dei produttori terzi e quelli delle imprese produttrici-distributrici in quanto viene prevista anche per questi ultimi la stipula di una convenzione con il gestore della rete di trasmissione nazionale limitata ai primi otto anni di esercizio dell'impianto nonché la corresponsione dei costi evitati di produzione.

Erogazione di contributi relativi al provvedimento Cip n. 34/90 in materia di energia prodotta da fonti rinnovabili

Nel 1998 l'Autorità è intervenuta per sanare una situazione di vuoto normativo legata a disposizioni concernenti l'incentivazione di alcune tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili. Il provvedimento Cip 14 novembre 1990, n. 34 (che a sua volta modifica e integra il provvedimento Cip 12 luglio 1989, n. 15) affidava al Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate (istituito ai sensi del provvedimento Cip n. 15/89) il compito di determinare "per ciascun impianto idroelettrico a serbatoio e a bacino e ad acqua fluente con potenza nominale di concessione superiore a 3 MW, per gli impianti di cogenerazione con teleriscaldamento, nonché per gli impianti alimentati da rifiuti o biomasse, i prezzi di cessione all'Enel Spa e i contributi alle imprese produttrici-distributrici", nonché le date di decorrenza e di scadenza dell'erogazione di contributi. Le determinazioni avrebbero dovuto essere definite in un provvedimento del Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato. Nelle more di tale provvedimento è stato attribuito alle sopracitate tipologie di impianti un acconto di lire 45 al kWh prodotto in ore piene.

Nel 1992 il Cip con il provvedimento n. 6/92, nel definire i prezzi e contributi per le tipologie di impianti sopracitati e considerati nuovi, ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89 e n. 34/90, ha concesso ai titolari degli stessi la facoltà di optare per i prezzi e contributi prevista da quegli stessi provvedimenti.

Nel 1998 sedici impianti¹³ appartenenti a 8 imprese produttrici-distributrici risultavano avere optato per il regime normativo previsto dal Cip n. 34/90 ed erano ancora in attesa dell'emissione del provvedimento formale da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato contenente sia la determinazione dell'importo che la durata del contributo; essi continuavano pertanto a percepire unicamente l'acconto stabilito dallo stesso provvedimento Cip n. 34/90.

- Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 481/95, l'Autorità con delibera 10 luglio 1998, n. 79, ha fissato la durata del periodo di erogazione del contributo in otto anni e affidato ai propri uffici il compito di determinare il valore del contributo sulla base dei criteri già previsti dai provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi.

Tariffe speciali per le zone terremotate

Facendo seguito agli eventi sismici verificatisi dopo il 26 settembre 1997 in alcune aree delle regioni Marche e Umbria, nel novembre 1998 l'Autorità, su richiesta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con delibera 23 novembre 1998, n. 134 ha definito tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica di tutti gli utenti ospitati nei moduli *container* installati nelle zone terremotate.

Il provvedimento, che prevede condizioni più favorevoli di quelle applicabili alla generalità dell'utenza, si è reso necessario poiché l'utilizzo abitativo dei *container* impone, per ragioni di struttura e di sicurezza, maggiori consumi elettrici anche in sostituzione di fonti energetiche nella circostanza meno affidabili sotto il profilo della sicurezza. Il consistente aumento dei livelli di utilizzo dell'energia elettrica per soddisfare elementari esigenze abitative, sociali e commerciali (quali il riscaldamento dei locali, riscaldamento acqua, uso di cucina), avrebbe quindi determinato una spesa, in presenza di una tariffa progressiva, molto maggiore rispetto a quella media in condizioni abitative normali.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Interventi su violazioni della normativa tariffaria vigente

Nell'ambito dell'attività di controllo sull'applicazione della normativa vigente l'Autorità è intervenuta nei casi di controversia tra operatori del settore. Le materie più frequentemente oggetto di segnalazione sono state i servizi di vettoriamiento e scambio e la cessione di energia elettrica.

Nel corso del 1998 sono pervenute complessivamente all'Autorità circa trenta segnalazioni relative all'osservanza da parte dell'Enel Spa, in quanto concessionario delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale, delle obbligazioni di interesse economico generale derivanti dalle disposizioni della legge 9 gennaio 1991, n. 9 in materia di scambio, vettoriamiento e cessione dell'energia elettrica prodotta da imprese diverse dall'Enel. Circa dieci ulteriori segnalazioni hanno riguardato la

normativa tariffaria e le condizioni generali di fornitura.

Nella maggioranza dei casi alla segnalazione si è dato seguito con note di chiarimento agli operatori sull'applicazione della normativa vigente. In quattro casi, però, le fattispecie segnalate erano di natura più complessa, e l'Autorità ha avviato procedimenti di carattere individuale volti all'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 2 comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481¹⁴. Tre di tali procedimenti si sono conclusi nel 1998 e nei primi mesi del 1999 con l'emanazione nei confronti dell'esercente di un ordine di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti. Per altri cinque casi sono in corso gli accertamenti preliminari volti a verificare eventuali comportamenti difformi rispetto alla normativa vigente.

Accertamenti tecnici

Nel corso del 1997, l'Autorità si è dotata di strutture in grado di:

- verificare la sussistenza nel corso dell'esercizio della condizione tecnica per l'assimilabilità degli impianti assimilati a quelli utilizzando fonti energetiche rinnovabili;
- svolgere gli accertamenti tecnici previsti dai titoli II e V del provvedimento Cip n. 6/92 e successive modifiche e integrazioni.

Nel 1998 gli uffici dell'Autorità hanno iniziato ad operare per portare a una rapida risoluzione delle pratiche ereditate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le principali attività svolte comprendono:

- analisi preliminare delle istruttorie relative ad accertamenti tecnici già conclusi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle istanze ancora in attesa di esame (all'1 gennaio 1998 risultavano essere in numero di 95 di cui 30 relative agli anni 1992-1996), provvedendo anche alla costruzione di una banca dati integrata che consentisse un più agevole monitoraggio di tali impianti;
- definizione di criteri e metodologia istruttoria per il riconoscimento delle richieste di accertamento tecnico di impianto. A tal fine si è tenuto conto della metodologia seguita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- conduzione delle istruttorie relative ad istanze presentate entro il 31 dicembre 1996 e attivate alcune istanze relative ai primi mesi del 1997;
- esecuzione di controlli tecnici sugli impianti, in prevalenza relativi a istanze di riconoscimento di rifacimento e potenziamento idroelettrico.

Per quanto riguarda la verifica nel corso dell'esercizio dell'impianto della condizione tecnica di assimilabilità, il decreto del Ministro dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato 4 agosto 1994, a modifica e integrazione del provvedimento Cip n. 6/92, stabiliva che il produttore comunicasse all'Enel, riferiti all'anno solare antecedente, i quantitativi di energia utile, termica ed elettrica prodotti ed il corrispondente consumo di combustibile fossile commerciale; il medesimo decreto stabiliva inoltre che l'Enel controllasse il rispetto della condizione tecnica di assimilabilità e del trattamento economico, e comunicasse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'esito di tale controllo.

Con delibera 25 febbraio 1999, n. 27 l'Autorità ha definito una nuova procedura per il controllo della sussistenza della condizione tecnica per l'assimilabilità degli impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, ai fini del riconoscimento del trattamento economico di cui al provvedimento Cip n. 6/92.

La procedura definita dall'Autorità prevede l'invio da parte dei soggetti produttori di una attestazione del valore dell'indice energetico dell'impianto relativo all'anno solare precedente, accompagnata da dati e informazioni sulle caratteristiche tecniche e funzionali dell'impianto stesso, che consentano, anche attraverso sopralluoghi, una indagine sulla veridicità della dichiarazione resa dal produttore all'Autorità, sul rispetto del valore dell'indice energetico assegnato in sede di progetto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del titolo I, del provvedimento Cip n. 6/92 e sugli effetti di eventuali variazioni intervenute nel tipo di impianto.

Controlli sulle imprese elettriche minori

Le imprese elettriche minori fruiscono di integrazioni tariffarie erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Nel 1998, le integrazioni erogate a tali imprese sono ammontate a quasi 60 miliardi di lire.

Il sistema in vigore ha una duplice origine. Da un lato la legge di nazionalizzazione del settore elettrico (legge 6 dicembre 1962, n. 1643) ha esonerato dal trasferimento all'Enel le imprese elettriche che, nel biennio 1959-60, avevano mediamente prodotto e distribuito quantitativi di energia elettrica inferiori ai 15 GWh/annui (20 GWh/annui per le imprese operanti nelle isole minori; art. 4 comma 8).

Dall'altro lato, il provvedimento Cip 29 agosto 1961 n. 941, concernente l'unificazione della tariffe per l'energia elettrica in tutto il territorio nazionale, al capitolo 10, ha istituito un *Fondo di compensazione*, assegnandovi il compito di erogare alle imprese elettriche "....le integrazioni che saranno ritenute necessarie (...) per compensare le perdite derivanti dall'applicazione delle tariffe unificate". Con provvedimenti successivi, il Cip ha individuato e ammesso ai contributi a valere sul *Fondo* le imprese elettriche minori. Infine, il provvedimento Cip

n. 34/74 ha ridenominato il *Fondo in Conto per le integrazioni tariffarie*.

Attualmente, le cosiddette imprese elettriche minori sono diciotto. Dodici operano nelle isole minori, una in Sardegna e le restanti sul continente; quattro imprese, oltre a produrre energia elettrica, effettuano acquisti dall'Enel. Tre imprese dispongono di impianti idroelettrici, mentre negli altri casi l'energia è prodotta unicamente da fonti convenzionali. Complessivamente, nel 1998, le diciotto imprese minori hanno venduto circa 200 GWh di energia elettrica, con un'incidenza trascurabile sul totale dell'energia distribuita.

L'Autorità con la delibera 21 maggio 1998, n. 48 ha determinato, per sedici delle diciotto imprese minori, le aliquote definitive delle corrisposizioni a carico della Cassa conguaglio, relativamente agli anni 1991-95. In un caso, la stessa delibera ha determinato le aliquote definitive solo per gli anni 1991 e 1992, rinviando quelle relative al triennio successivo all'esito dell'istruttoria svolta dalla stessa Cassa. Infine, per quanto riguarda un'altra impresa, in base a quanto segnalato da Cassa conguaglio, l'Autorità ha deliberato di svolgere approfondimenti ulteriori con cui accertare il perdurare delle condizioni circa l'ottenimento delle erogazioni integrative.

Si è reso necessario effettuare controlli tecnici *in loco*, al fine di acquisire elementi informativi sulla congruità e la fondatezza dell'integrazione tariffaria, verificando anche le modalità di fornitura e la qualità del servizio reso.

La varietà delle localizzazioni (penisola, Sardegna e isole minori), la diversità delle strutture proprietarie ed organizzative e la possibile coesistenza di altre attività estranee alla produzione e distribuzione elettrica richiedono accertamenti che non possono esaurirsi con l'esame della documentazione inviata, ma richiedono un esame diretto delle attività dell'azienda e delle sue infrastrutture. Il programma di controlli ha condotto alla visita di undici imprese su diciotto, incluse quelle di maggior dimensione in termini di utenti e di energia distribuita.

Dall'esame delle scritture contabili del passato decennio e dei contratti è emerso un quadro di costi elevati, rispetto a situazioni comparabili, dei servizi, dei combustibili, delle locazioni, delle manutenzioni, del personale e degli amministratori. In alcuni casi, gli atti di proprietà e dei soggetti giuridici controllanti e controllati lasciano trasparire legami tra la proprietà dell'impresa e quella di fornitori o titolari di attività connesse.

Per le imprese di maggiore dimensione è stata rilevata l'elevata esposizione debitoria verso la Cassa conguaglio, già segnalata da quest'ultima. In un caso sono stati acquisiti gli elementi necessari per un provvedimento dell'Autorità per la cessazione dell'erogazione dell'integrazione tariffaria. In un altro caso è stato necessario procedere ad un esposto alla Procura della Repubblica per infrazione all'art. 24 del DPR 24 maggio 1988 n. 203, recante *Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di*

inquinamento prodotto dagli impianti industriali.

Le informazioni acquisite sul funzionamento degli impianti e lo svolgimento del servizio verranno impiegate dall'Autorità per formulare una proposta di regolamento al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato circa il funzionamento delle piccole reti isolate, come previsto dall'art. 7 del decreto legislativo di attuazione della direttiva elettrica.

Note

- 1 *Linee guida per la regolamentazione delle tariffe dei servizi di vettoriamiento e di fornitura e per i contributi di allacciamento, Capitolo 4, Relazione annuale sullo stato dei servizi e l'attività svolta, 30 aprile 1998.*
- 2 In particolare quelle consentite dagli artt. 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
- 3 I ricavi derivanti al gestore della rete di trasmissione nazionale ed ai distributori dalla fornitura dei servizi di trasporto agli utilizzatori del servizio di vettoriamiento sono già stati regolamentati dall'Autorità con la deliberazione n. 13/99, descritta nel paragrafo precedente.
- 4 Oneri diversi da quelli relativi al riprocessamento del combustibile irraggiato e alla messa in sicurezza ed allo smantellamento delle centrali nucleari.
- 5 L'intervento ha implicato la modifica dei commi 5.3, 6.11, 6.12, 6.14 e 6.17 della delibera n. 70/97 e del comma 5.1 della delibera n. 108/97.
- 6 L'intervento ha implicato la modificazione del comma 6.13 della delibera dell'Autorità n. 70/97.
- 7 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997.
- 8 Approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995, pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996.
- 9 *"d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo".*
- 10 Di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1642, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, nel caso di energia prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili e assimilate.
- 11 Il quinto periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 481/95, dispone che: *"L'Autorità [per l'energia elettrica e il gas] verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo".* Il primo periodo del comma 7 dello stesso articolo dispone che: *"I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente".*
- 12 I prezzi di cessione ed i contributi riconosciuti agli operatori si basano sulle quattro com-

- ponenti di: costo evitato di impianto; costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali; costo evitato di combustibile ed un'ulteriore componente correlata ai maggiori costi di investimento delle fonti rinnovabili, alle quali, in base all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono stati "assimilati" anche gli impianti di cogenerazione in virtù degli elevati rendimenti energetici.
- 13 Si tratta di quattordici impianti di cogenerazione con teleriscaldamento, di cui tre turbogas e undici con motori a combustione interna, e due impianti idroelettrici di cui uno ad acqua fluente ed uno a serbatoio, per una potenza complessiva installata superiore ad 80 MW.
- 14 Si prevede: *"Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità: [...] d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo."*

5. L'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 481/95: IL SETTORE DEL GAS

Nel corso del 1998 si è ridotto il peso degli interventi di sistemazione di situazioni pregresse e si sono corrispondentemente accresciute le attività dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas rivolte ad avviare la riforma tariffaria e a preparare il recepimento della Direttiva europea sul mercato interno del gas naturale.

Per quanto concerne la riforma dell'ordinamento tariffario, è stato possibile cogliere gli effetti della modifica, adottata nell'aprile 1998, del criterio di adeguamento periodico delle tariffe a seguito di variazioni dei prezzi della materia prima. Essendo quel provvedimento a carattere transitorio, il 1998 è servito per mettere a punto un nuovo sistema di indicizzazione, le cui linee guida sono state illustrate in un documento per la consultazione, diffuso nel febbraio 1999. A seguito delle osservazioni raccolte nel processo di consultazione l'Autorità, con delibera 22 aprile 1999, n. 52, ha adottato nuovi criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane.

Nell'anno trascorso ha preso avvio il processo di recepimento della Direttiva gas che dovrà concludersi al più tardi entro l'agosto del 2000. Sono stati raccolti elementi per formulare proposte e segnalazioni sull'assetto del mercato da trasmettere agli organi competenti. Nella seconda parte del 1998 e all'inizio del 1999 l'Autorità, avvalendosi dei suoi poteri, ha provveduto a segnalare al Parlamento e alle autorità di Governo le proprie osservazioni sui temi della promozione della concorrenza e dei nuovi assetti di mercato nel servizio del gas. L'avvio della procedura per la formazione di un provvedimento ai fini della separazione contabile e amministrativa delle aziende esercenti il servizio gas si colloca anch'esso nell'attività svolta in materia di promozione della concorrenza e dei nuovi assetti di mercato. Le attività dell'Autorità si sono concentrate sulla definizione delle fasi da sottoporre a separazione e sulla verifica delle procedure di contabilità analitica e industriale in uso presso gli esercenti.

Nel 1998 è poi proseguita l'attività di revisione normativa e funzionale del mercato, che ha visto l'avvio e la conclusione di alcune istruttorie a carico dei soggetti regolati.

L'istruttoria conoscitiva sul prezzo del gas nelle forniture ospedaliere ha messo in luce come il meccanismo per la sua determinazione attualmente in vigore non risponda al principio di aderenza dei prezzi ai costi, e non preveda parità di trattamento tra utenti. L'Autorità ha diffuso un documento per la consultazione al fine di adottare criteri per la definizione del prezzo delle forniture che evitino la discriminazione tra utenze ospedaliere e utenze industriali con ana-

loghe caratteristiche di prelievo, e che riflettano il principio di rispondenza ai costi effettivamente sostenuti.

Nell'ambito dell'attività istruttoria l'Autorità ha emesso due provvedimenti individuali a carico di altrettanti distributori del servizio gas, dopo aver constatato l'irregolarità delle procedure da questi applicate nella determinazione delle tariffe ai propri clienti.

È proseguita l'attività di controllo dell'Autorità circa le condizioni di svolgimento del servizio, che ha ulteriormente arricchito la banca dati ed ha avviato l'informatizzazione dei controlli. L'esito dei controlli ha messo in luce nelle schede tariffarie difformità dalle norme vigenti in circa il 30 per cento delle situazioni esaminate e ha dato luogo a rettifiche delle tariffe nel 5 per cento dei casi. Nei casi in cui l'errore o la difformità riscontrati comportavano una variazione del livello tariffario, l'Autorità ha chiesto chiarimenti e interventi correttivi alle aziende erogatrici del servizio e, ove necessario, l'applicazione di conguagli a favore degli utenti.

VERSO LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TARIFFARIO

Adeguamento periodico delle tariffe del gas metano

Con delibera 23 aprile 1998, n. 41 l'Autorità ha modificato il metodo di adeguamento periodico delle tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane per la parte relativa ai costi della materia prima. L'intervento¹ si era reso necessario per eliminare un'anomalia del meccanismo in vigore di adeguamento del prezzo del gas. La progressiva marginalizzazione del mercato del gasolio in Italia aveva infatti condotto il prezzo rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — e di conseguenza anche le tariffe del gas — a registrare scostamenti al rialzo sempre maggiori rispetto ai prezzi praticati sui mercati internazionali rilevanti per l'Italia.

Con la delibera n. 41/98 l'Autorità ha stabilito che l'adeguamento periodico delle tariffe del gas naturale distribuito nella rete cittadina, con esclusione delle tariffe per usi domestici di cottura dei cibi e produzione di acqua calda, doveva essere effettuato in base alla più favorevole per l'utente tra le variazioni delle medie semestrali del prezzo del gasolio rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del prezzo del gasolio cif Mediterraneo, ritenuto quest'ultimo l'indicatore più rappresentativo delle tendenze internazionali prevalenti sul mercato.

L'introduzione di un prezzo internazionale del gasolio nel calcolo degli adeguamenti bimestrali delle tariffe del gas (diverse dalla T1), in vigore dal primo